Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 MAGGIO 2014, N. 20968</u>: il reato afferente la violazione di sigilli può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro.

« *La violazione di sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione, ma nella condotta integrante la violazione della misura cautelare, sicché il reato può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro. Oggetto della tutela penale non è infatti l'integrità dei sigilli, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito dì esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto lìautorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (cfr. ex multis Cass.pen.sez. VI, 11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez.3 n.2989 del 28.1.2000).*
Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli. (cfr.Cass.pen.sez.3 24.5.2006 n.19424; conf. Cass.pen. sez. 3 n.35956 del 22.9.2010).».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

20968/14

68

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza Pubblica
del 30.4.2014

Composta da

Dott. Saverio F.	Mannino	Presidente
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Lorenzo	Orilia	Consigliere
Dott. Aldo	Aceto	Consigliere
Dott. Alessio	Scarcella	Consigliere

Sentenza
N. 1140

Registro Generale
N.16382/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G. presso Corte di Appello di Firenze

avverso la sentenza del 28.6.2012
della Corte di Appello di Firenze

nei confronti di:

1) Ballasina Donato nato il 2.4.1957

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 28.6.2012, confermava la sentenza emessa in data 23.10.2009 dal Tribunale di Grosseto, appellata dal P.M. e dall'imputato, anche nella parte in cui Ballasina Donato era stato mandato assolto dal reato di cui all'art.349 c.p, ascritto al capo 5 ("perché in qualità di custode giudiziario degli animali sequestrati il 29.6.2007 presso il centro Carapax di Massa Marittima, senza autorizzazione spostava i due caimani (caimani crocodilus) dalla gabbia che li conteneva ad una serra chiusa, violando così i sigilli apposti al fine di assicurare la conservazione e l'identità degli animali").
Assumeva la Corte territoriale che, pur integrando la condotta, posta in essere dall'imputato, la materiale violazione dei sigilli, le osservazioni del P.M. sotto il profilo dell'elemento soggettivo non erano pienamente condivisibili. L'imputato, infatti, aveva proceduto allo spostamento degli animali non per frustrare le finalità del sequestro, essendo verosimile che avesse agito nell'intento di meglio conservarli.
Poteva quindi addebitarsi al prevenuto di aver colposamente omesso di osservare il dettato normativo.
Il dubbio sull'esistenza del dolo prospettato dal Tribunale non risultava scalfito dai rilievi del P.M., per cui, secondo la Corte territoriale, la pronuncia assolutoria di primo grado andava confermata.

2. Ricorre per cassazione il P.G., denunciando il difetto di motivazione e l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale.
Il dolo richiesto dalla norma è generico e può ritenersi escluso solo se vi sia stata violazione dei sigilli in presenza di una (provata) causa di giustificazione.
Nel caso di specie non vi era alcun motivo per dubitare dell'esistenza dell'elemento soggettivo non risultando dagli atti processuali che l'imputato abbia agito in presenza di una scriminante.
Lo spostamento degli animali poteva avvenire solo previa autorizzazione. Peraltro non risulta neppure che l'imputato abbia inteso dare una migliore sistemazione agli animali, avendo piuttosto il teste Guidi riferito che la nuova allocazione era peggiorativa e rendeva più difficoltosa la cattura degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. La violazione di sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione, ma nella condotta integrante la violazione della misura cautelare, sicchè il reato può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro. Oggetto della tutela penale non è infatti l'integrità dei sigilli, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro.
Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (cfr. ex multis Cass.pen.sez.VI, 11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez.3 n.2989 del 28.1.2000).
Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli. (cfr.Cass.pen.sez.3 24.5.2006 n.19424; conf. Cass.pen. sez. 3 n.35956 del 22.9.2010).

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

3. La motivazione con cui la Corte di Appello ha confermato la pronuncia assolutoria di primo grado in ordine al reato di cui al capo 5), oltre a non fare corretta applicazione di tali principi, è, per un verso, contraddittoria e, per altro, verso, apodittica.
La stessa Corte territoriale dà atto che, pacificamente, dalle risultanze processuali emergeva che i due caimani erano stati spostati dal luogo in cui si trovavano, senza alcuna autorizzazione, e che il dolo del reato di cui all'art.349 c.p. è generico e consiste quindi nella consapevolezza della violazione.
Introduce, però, surrettiziamente un elemento estraneo alla fattispecie, finendo per ipotizzare la necessità del dolo specifico, quando assume che rimaneva il dubbio, così come sostenuto dal Tribunale, che la volontà che animava l'imputato fosse quella "di frustrare le esigenze cui il sequestro è finalizzato" (pag.12 sent.).
Ed ancor più contraddittoriamente ritiene verosimile che l'imputato colpevolmente e non dolosamente abbia omesso di tener conto "dello stretto dettato normativo del cui significato tecnico forse non ha preso piena e specifica consapevolezza". Senza tener conto, peraltro, che il Ballasina, nell'accettare la nomina a custode, prendeva atto degli obblighi su di lui gravanti.
Infine la Corte territoriale, apoditticamente, ipotizza l'esistenza di una sorta di causa di giustificazione (lo spostamento sarebbe stato determinato dalla necessità di una migliore conservazione degli animali), senza neppure specificare da quali risultanze processuali emergesse siffatta circostanza.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al reato di cui al capo 5) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di violazione di sigilli e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 30.4.2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 23 MAG 2014
IL CANCELLIERE
Luana Mariani